

COMUNE DI GURRO
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 10	Adunanza del 12/05/2012	OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 - 7 MAGGIO 2012 – NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.
-----------------------	--------------------------------------	---

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno **DODICI** del mese di **MAGGIO** alle ore 15,00 presso la sede dell'Ente

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito **in prima convocazione** il Consiglio dell'Ente.

All'appello risultano:

CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE
DR.COSTANTINI LUIGI VALTER - SINDACO	X	
PANIGAS GIANPIETRO	X	
BERGAMASCHI CELSO	X	
PATRITTI ADRIANO	X	
MAZZA ERMANNO	X	
STERZA GIUSEPPE	X	
GIOVINE MICHELE		A.G.
Totale	6	1

Presiede il Sindaco/Presidente Sig. DR. COSTANTINI Luigi Valter, il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario dell'Ente Sig. PALMIERI Dott. Ugo con le funzioni previste dall'art. 97, comma 2 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

OGGETTO: *ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 - 7 MAGGIO 2012 – NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.*

IL PRESIDENTE

Propone di spostare l'argomento posto al n. 3 dell'Ordine del Giorno riguardante la discussione ed approvazione della proposta degli indirizzi generali e di programma di governo alla fine, in quanto non è ancora arrivato il Consigliere di Minoranza Sig. Giovine Michele.

La proposta viene accettata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con la Legge 21/12/2005 n. 270 è stata ripristinata, anche per i Comuni della classe demografica cui appartiene il Comune di Gurro, la Commissione Elettorale Comunale e che pertanto deve procedersi alla sua costituzione;
- con D. L. 3.1.2006 n. 1, come convertito con modificazioni in legge 27.1.2006 n. 22, il numero dei consiglieri facenti parte della Commissione Elettorale nei comuni fino a 50 consiglieri è stato determinato in 3 componenti;
- la Commissione è chiamata a svolgere le funzioni di Ufficiale Elettorale;
- la Commissione per i Comuni con un numero di consiglieri fino a 50 è così composta:
Sindaco;
3 componenti effettivi scelti dal Consiglio Comunale nel suo seno, di cui almeno uno appartenente alla minoranza;
3 componenti supplenti scelti dal Consiglio Comunale nel suo seno, di cui almeno uno appartenente alla minoranza;
- ai fini della costituzione ciascun consigliere deve scrivere sulla scheda un solo nominativo;
- risultano eletti quei consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre.
- a parità di voti risulta eletto il più anziano di età;
- qualora non risulti eletto alcun consigliere di minoranza dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune (quorum strutturale);
- il Sindaco non partecipa alla votazione;
- con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti;
- l'incarico di componente della C.E.C., giusto il disposto dell'art. 2 comma 3^a della legge 244 del 24.12.2007, è gratuito ad eccezione delle spese di viaggio sostenute;

SENTITE le designazioni formulate dai capogruppo consiliari;

SI PROCEDE alla votazione segreta con l'assistenza degli scrutatori Sigg.ri Mazza Ermanno e Sterza Giuseppe;

DISTRIBUITE le schede e quindi raccolte si ottiene il seguente risultato:

- Presenti n° 6 votanti n° 5 essendosi astenuto dalla votazione il Sindaco

per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:

Sig. Bergamaschi Celso Consigliere di maggioranza n. 5
Sig. Panigas Gianpietro Consigliere di maggioranza n. 4

Il Presidente annulla la votazione in quanto non è presente la minoranza, infatti il Sig. Sterza Giuseppe precisa di aver votato per un consigliere della maggioranza.

DISTRIBUITE quindi nuovamente le schede e raccolte, si ottiene il seguente risultato:

- Presenti n° 6 votanti n° 5 essendosi astenuto dalla votazione il Sindaco

A) per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:

Sig. Bergamaschi Celso Consigliere di maggioranza n. 4
Sig. Panigas Gianpietro Consigliere di maggioranza n. 4
Sig. Sterza Giuseppe Consigliere di minoranza n. 1

B) per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti:

Sig. Patriiti Adriano Consigliere di maggioranza n. 4
Sig. Mazza Ermanno Consigliere di maggioranza n. 4
Sig. Giovine Michele Consigliere di minoranza

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs. n. 267/2000 espresso dal competente Responsabile del Servizio;

IL PRESIDENTE

VISTO l'esito della votazione;

PROCLAMA

eletti, quali componenti della Commissione Elettorale Comunale i Sigg.ri:

a) componenti effettivi:

Sig. BERGAMASCHI Celso Consigliere di maggioranza
Sig. PANIGAS Gianpietro Consigliere di maggioranza
Sig. STERZA Giuseppe Consigliere di minoranza

b) componenti supplenti:

Sig. MAZZA Ermanno Consigliere di maggioranza
Sig. PATRITTI Adriano Consigliere di maggioranza
Sig. GIOVINE Michele Consigliere di minoranza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'atto di proclamazione;

SENTITA la proposta del Presidente;

CON VOTI favorevoli n. 6 astenuti n. == contrari n. == espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Dr.Costantini Luigi Valter

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Bergamaschi Celso

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Ugo Palmieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio dell'Ente è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al _____ ai sensi dell'art. 124 del T.U. Enti Locali approvato con D.legisl. n. 267 del 18.08.2000.

Gurro, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Palmieri Dr.Ugo

-
- ORIGINALE della deliberazione
 - COPIA CONFORME alla deliberazione, per uso amministrativo.

Gurro, li _____

Il Segretario Comunale

Sulla proposta della deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 267/00, il responsabile del servizio che qui sottoscrive:

Gurro, _____

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Palmieri Ugo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art.126 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. EE.LL. approvato con D.lgs. n.267/2000.

Addì,

Il Segretario Comunale
F.to Palmieri Dr.Ugo

Legge 21-12-2005 n. 270
Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

10. *Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.*

1. L'articolo 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto».

2. All'articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, e successive modificazioni, le parole: «nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,» sono soppresse. Il secondo comma del medesimo articolo 12 è sostituito dal seguente:

«La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni».

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, e successive modificazioni, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

D.P.R. 20-3-1967 n. 223
Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

4-bis. 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto ⁽¹⁰⁾.

(10) Articolo aggiunto dall'*art. 26, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340*, con la decorrenza indicata al comma 14 dello stesso articolo, e poi così sostituito dal comma 1 dell'*art. 10, L. 21 dicembre 2005, n. 270*.

12. (*Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1° e 2°; e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1° e 2°*). - Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione

elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio ⁽²³⁾.

La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni ^{(24) (25)}.

(23) Comma così modificato prima dal comma 3 dell'*art. 26, L. 24 novembre 2000, n. 340*, con la decorrenza indicata nel comma 14 dello stesso articolo, e poi dal comma 2 dell'*art. 10, L. 21 dicembre 2005, n. 270*. Vedi, anche, il comma 13 del suddetto art. 26 e il comma 3 del citato art. 10.

(24) Comma prima sostituito dall'*art. 26, comma 3, L. 24 novembre 2000, n. 340*, con la decorrenza indicata nel comma 14 dello stesso articolo e dal comma 2 dell'*art. 10, L. 21 dicembre 2005, n. 270* e poi così modificato dall'*art. 3-quinquies, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche il comma 13 del suddetto art. 26 e il comma 3 del citato art. 10. Fino alla data di cui al comma 14 dell'*art. 26, L. 24 novembre 2000, n. 340* la Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti, nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a 20 consiglieri; da sei componenti effettivi e sei supplenti in quelli al cui Consiglio sono assegnati da 30 a 50 consiglieri e da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri Comuni.

(25) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'*art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340*, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'*art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

D.L.	3-1-2006	n.	1
Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.			
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 gennaio 2006, n. 2.			

3-quinquies. *Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale.*

1. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della *legge 8 marzo 1989, n. 95*, e successive modificazioni, le parole: «due nomi» sono sostituite dalle seguenti: «un nome».

2. All'articolo 12, secondo comma, del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, e successive modificazioni, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre» ⁽²¹⁾.

(21) Articolo aggiunto dalla *legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22*.